



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO  
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA  
AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 240/2010**

**Articolo 1  
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dalla Seconda Università degli Studi di Napoli ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 mediante le seguenti procedure:
  - a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse delle strutture che intendono conferire assegni di ricerca per i quali i candidati presentano un progetto di ricerca;
  - b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti. Il bando conterrà il titolo del programma di ricerca, il responsabile scientifico e gli enti che lo finanziano.
2. Gli assegni non configurano un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

**Articolo 2  
(Durata e rinnovo)**

1. Gli assegni hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre e possono essere rinnovati per il prosieguo della medesima ricerca a parità d'importo annuo. La durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere comunque superiore a quattro anni. Dal computo temporale è escluso il periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente regolamento – compresi i rinnovi – e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
3. L'eventuale rinnovo, previa richiesta del responsabile scientifico, è subordinato alla delibera positiva del Consiglio di Dipartimento presso il quale è svolta l'attività specificandone la motivazione e indicando la relativa copertura finanziaria; la delibera deve essere corredata dalla relazione conclusiva presentata dal titolare dell'assegno ed esprimere la valutazione dell'attività svolta dal titolare medesimo in relazione agli obiettivi prefissati.

**Articolo 3  
(Attività dei titolari di assegno)**

1. I titolari di assegno svolgono la loro attività nell'ambito del relativo progetto di ricerca da essi presentato o programma da realizzare
2. L'attività di ricerca deve avere le seguenti caratteristiche:
  - a) svolgimento di attività di ricerca e non essere meramente supporto tecnico per il suo svolgimento;
  - b) carattere continuativo in stretto legame con la realizzazione delle attività di ricerca oggetto dell'assegno;



c) autonomia nell'attività di ricerca oggetto dell'assegno, senza predeterminazione di orario di lavoro;

d) sottoposizione a verifica secondo le modalità stabilite nel bando e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 4.

3. I titolari di assegno hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività secondo le regole vigenti in esse.

4. L'attività di ricerca sarà svolta prevalentemente all'interno di dette strutture, nonché all'esterno di esse, ove espressamente autorizzata dal responsabile della ricerca e certificata dalla struttura esterna.

5. I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifici disciplinari di area medico-clinica possono svolgere attività di assistenza esclusivamente in relazione alle esigenze del progetto o programma di ricerca e con le modalità e nei limiti ivi previsti.

#### **Articolo 4**

##### **(Verifica e controllo attività)**

1. I titolari di assegno sono tenuti a presentare annualmente alla struttura di afferenza una particolareggiata relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, vistata dal responsabile della ricerca e ad allegare la pubblicazioni.

2. Al termine dell'assegno, il titolare dovrà presentare una relazione finale sull'attività svolta che sarà sottoposta alla valutazione del Consiglio di Dipartimento in relazione agli obiettivi prefissati.

3. Il titolare dell'assegno è tenuto ad attenersi oltre che alle verifiche previste dai precedenti commi anche al rispetto della disciplina dei relativi fondi di finanziamento.

#### **Articolo 5**

##### **(Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni)**

1. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegno.

2. L'assegno è individuale ed è incompatibile - a pena di decadenza - con altro rapporto di lavoro svolto in modo continuativo.

3. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegno possono chiedere di svolgere incarichi occasionali e di breve durata, previa autorizzazione del Consiglio del Dipartimento presso cui si svolge l'attività, sentito il parere del responsabile scientifico, purché:

a) non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;

b) non rechino, comunque, pregiudizio all'Ateneo;

c) non gravino sul bilancio d'Ateneo.

4. Gli assegni possono essere conferiti a personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, purché collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno.

5. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione ai corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa di studio o specializzazione medica, in Italia o all'estero. E' consentita al titolare dell'assegno la frequenza di un corso di dottorato senza fruizione di borsa di studio.

6. Il titolare di assegno che sia incorso in una delle incompatibilità di cui ai commi precedenti è tenuto a restituire i ratei dell'assegno eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.

7. L'attività di ricerca è sospesa nel periodo di astensione obbligatoria per maternità e per malattia debitamente comprovate, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a



causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.  
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'Università.

### **Articolo 6**

#### **(Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo)**

1. L'importo lordo annuo minimo degli assegni di ricerca è di fissato dal MIUR con decreto 9 marzo 2011 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione. L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali gravanti sul contratto nella misura stabilita dalle Leggi vigenti.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
3. Gli anzidetti oneri finanziari nell'ipotesi di assegni finanziati con fondi esterni sono a carico del relativo ente finanziatore.

### **Articolo 7**

#### **(Programmazione e finanziamenti)**

1. Il Consiglio di Amministrazione determina lo stanziamento da destinare al finanziamento degli assegni di ricerca di cui all'art. 1, comma 1 lett. a.
2. Il Senato Accademico delibera, su proposta del Consiglio dei Direttori di Dipartimento, la ripartizione tra le aree d'interesse delle risorse finanziarie destinate agli assegni di cui al comma precedente.
3. I Consigli di Dipartimento delle aree scientifiche destinatarie delle risorse di cui al comma 2 possono, eventualmente, integrare con propri fondi o con risorse esterne tale stanziamento; sono tenuti, inoltre, a:
  - a) accantonare per ciascuno degli assegni da bandire gli importi per integrare, nei casi di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca;
  - b) determinare l'ammontare delle risorse da destinare eventualmente per il rinnovo di assegni conclusi, comprensivo degli eventuali importi per l'integrazione di cui alla lett. a);
  - c) rideterminare al termine di ogni anno, e per l'utilizzo nel successivo, le risorse accantonate non utilizzate per astensione obbligatoria per maternità, le risorse rivenienti a seguito di concorsi che non si sono conclusi con il conferimento dell'incarico o di interruzione del rapporto con il titolare dell'assegno.
4. I Dipartimenti deliberano l'emanazione di appositi bandi relativi a specifici programmi di ricerca finanziati da enti pubblici e/o privati, di cui all'art. 1, comma 1 lett. b.

### **Articolo 8**

#### **(Attivazione delle selezioni e bando)**

1. Per i casi relativi alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1, le procedure di selezione pubblica per l'attribuzione degli assegni di ricerca, indette con cadenza semestrale, sono stabilite ed espletate in base ad un unico bando di concorso, emanato con decreto del Rettore, per una o più aree scientifiche; il bando, stabilisce le modalità per la presentazione delle domande e dei progetti di ricerca, la durata nonché le aree scientifiche sulle quali dovranno vertere i titoli e le pubblicazioni.



2. Per i casi relativi alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1, verranno emanati, con decreto del Rettore, bandi di concorso per assegni di ricerca relativi a specifici programmi dotati di propri finanziamenti; il bando conterrà le modalità per la presentazione delle domande, il titolo del programma di ricerca, il settore scientifico disciplinare, il responsabile scientifico e gli enti che lo finanziano.
3. Nelle procedure di selezione di cui al presente articolo, possono essere riservate, su deliberazione del Consiglio di Dipartimento interessato, quote di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
4. La pubblicità delle selezioni viene assicurata per via telematica all'Albo dell'Ateneo, nonché mediante inserimento nei siti web del MIUR e dell'Unione Europea.

### **Articolo 9 (Requisiti)**

- 1 Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 coloro che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, la specializzazione di area medica corredata da adeguata produzione scientifica.
2. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 coloro che siano in possesso di laurea magistrale/specialistica o di laurea vecchio ordinamento o titolo equivalente conseguito all'estero e adeguato curriculum scientifico professionale. Il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione medica costituiscono titolo preferenziale.
- 3 I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
4. Ad entrambe le tipologie di selezioni non può partecipare il personale di ruolo delle università e degli enti di cui all'art. 22, comma 1 della L. 240/2010.
5. Ad entrambe le tipologie di selezione non possono altresì partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che presenta la richiesta di emanazione della procedura selettiva o che è sede di svolgimento dell'attività di ricerca ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
6. Per i partecipanti in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata dal titolo tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle università italiane. La mancanza di detta documentazione comporta l'esclusione del partecipante.

### **Articolo 10 (Commissione giudicatrice)**

1. La Commissione giudicatrice per il conferimento degli assegni di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 è nominata per ciascuna delle aree scientifiche di interesse con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio dei Direttori di Dipartimento; è composta da un numero di membri effettivi compreso tra tre e cinque e altrettanti supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo; tale Commissione è integrata con un traduttore giurato per i progetti redatti in lingua extraeuropea.
2. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.



3. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento degli assegni di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 sono nominate con decreto del Rettore, su proposta dei Consigli di Dipartimento che hanno chiesto il conferimento dell'assegno; sono composte da almeno tre membri effettivi e altrettanti supplenti scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo. Tra i membri effettivi è membro di diritto il responsabile scientifico del progetto di ricerca.

### **Articolo 11 (Selezione)**

1. Per ogni candidato la Commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti.
2. Le modalità di valutazione sono indicate nei relativi bandi di selezione.
3. La selezione pubblica attivata per i casi relativi alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 è per soli titoli e sarà valutato il progetto di ricerca presentato dal candidato. Ai titoli sono riservati in totale il 70% dei punti ed al progetto sono riservati in totale 30% dei punti.
4. Per i casi relativi alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 la selezione è per titoli e colloquio. Ai titoli sono riservati in totale 60 punti ed al colloquio sono riservati in totale 40 punti. Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che conseguono un punteggio pari ad almeno 30/60 nella valutazione dei titoli. Il colloquio si intende superato se i candidati riportano un punteggio pari ad almeno 25/40. Il colloquio per i candidati stranieri e i residenti all'estero potrà essere svolto per via telematica, tramite videoconferenza Skype, garantendo sia l'identificazione del candidato che la trasparenza delle procedure; le modalità di svolgimento saranno indicate nel bando di selezione.
5. Le Commissioni formano le graduatorie di merito per ciascuna delle aree interessate per le procedure di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 e per ciascun programma di ricerca per le procedure di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1, in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio ove previsto. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione, pari punteggio, per la procedura di cui alla lettera b costituisce titolo di preferenza il dottorato di ricerca.
6. Con decreto del Rettore si provvede all'approvazione degli atti.
7. Gli assegni sono conferiti entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo articolo 13, gli assegni sono conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

### **Articolo 12 (Conferimento e decorrenza dell'assegno)**

1. Il conferimento dell'assegno avviene mediante la stipula di apposito contratto con l'Ateneo, nel quale sono riportati la durata e l'importo annuo dell'assegno, le modalità di svolgimento dell'attività, le incompatibilità, i diritti e gli obblighi del titolare dell'assegno.

### **Articolo 13 (Beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione)**

1. Ai beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, o da organismi internazionali, e dal Miur, che prevedano a seguito di valutazione l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università ospitante, può essere conferito, nel caso che l'Università ospitante sia la SUN, un contratto per Assegno di ricerca anche senza espletare la selezione di cui al precedente art. 11, poiché vengono recepiti i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento.



2. Il contratto avrà durata minima di un anno, che sarà compresa entro quella del Programma di ricerca, fino ad un massimo di tre anni.
3. L'importo dell'assegno, fermo restando il minimo di legge, sarà determinato nel massimo secondo la normativa specifica del fondo su cui è stato attivato comprendendo eventuali quote per la mobilità, laddove previste.
4. L'assegno potrà essere rinnovato al termine del progetto, previa valutazione positiva dell'attività svolta come stabilito all'art. 2, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
5. Le modalità organizzative adottate per lo svolgimento delle attività di ricerca dovranno garantire ai beneficiari previsti al comma 1 l'autonomia scientifica e di gestione dei fondi richiesta dagli enti finanziatori.
6. Per programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al co. 2 si intendono, a titolo esemplificativo, Marie Sklodowska Curie Actions, ERC, FIRB, SIR e altri programmi competitivi

#### **Articolo 14 (Decadenza dall'assegno)**

- 1 Il titolare dell'assegno decade nell'ipotesi di mancata accettazione dell'assegno entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla notifica della comunicazione;
2. La decadenza è disposta con decreto del Rettore.
- 3 Il titolare dell'assegno decade dal medesimo con conseguente risoluzione automatica del contratto, nei seguenti casi:
  - ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività rispetto alla data indicata nel contratto;
  - ingiustificata interruzione dell'attività;
  - violazione delle disposizioni relative alle incompatibilità di cui al precedente articolo 5;
  - altre gravi inadempienze, su proposta motivata del responsabile della ricerca, approvata dal Consiglio del dipartimento di afferenza.

#### **Articolo 15 (Norme transitorie e finali)**

1. Il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.R. n. 2806 del 18.06.2002, è abrogato a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della Legge n. 240/2010 (art. 29, comma 11, lett. d).
2. Sono consentiti al massimo due rinnovi per gli assegni di ricerca conferiti anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 240/2010, con l'applicazione della stessa disciplina in tema di durata del rapporto, regime previdenziale e fiscale ed importo.